

COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione della Giunta Municipale - ORIGINALE

Reg. delib. N. 115

del 2 GIU 2014

L'anno duemilaquattordici, addì due del mese di giugno alle ore 8,43 nella
Residenza Municipale, a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei Sigg.:

		P	A
<i>Spataro Filippo</i>	<i>Sindaco</i>	1	
<i>Gaglio Gaetano</i>	<i>Vice Sindaco</i>	2	
<i>Sanfilippo Sandra</i>	<i>assessore</i>	3	
<i>Ragusa Vittorio</i>	<i>assessore</i>	4	
<i>Digiacomio Giulia</i>	<i>assessore</i>	/	1

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sig. Dott. Filippo Spataro
(Sindaco) con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna per la
trattazione del seguente

OGGETTO

INTITOLAZIONE DELL'AEROPORTO CIVILE DI COMISO A "PIO LA TORRE"

IL DIRIGENTE INCARICATO DELL'AREA 2

Propone alla Giunta Municipale l'adozione del presente provvedimento così di seguito articolato:

Visti:

- la deliberazione n. 198 del 10.08.1999 con la quale la Giunta Regionale Siciliana ha condiviso la proposta del Sindaco di Comiso di riqualificazione dell'ex aeroporto militare di Comiso;
- la nota del 09.12.1999 con la quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio parere favorevole alla riconversione dell'ex aeroporto militare di Comiso in aeroporto civile;
- il Programma Operativo Regionale Siciliano 2000/2006, approvato il 20.11.2000 dal Presidente della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione dell'aeroporto di Comiso per usi civili e commerciali;
- il verbale di consegna provvisoria del 16.03.2000 con il quale parte dell'area dell'ex aeroporto militare di Comiso è stata affidata, con l'assenso dell'Agenzia del Demanio, al Comune di Comiso al fine di realizzare, tra l'altro, le infrastrutture necessarie a dare attuazione al programma di conversione dell'ex aeroporto militare in aeroporto civile;
- l'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo, sottoscritto in data 05.11.2001 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, l'E.N.A.C., l'E.N.A.V. S.p.A., le Società di Gestione aeroportuale di Palermo, Catania e Trapani, nel quale viene previsto l'intervento per la realizzazione dell'Aeroporto Civile di Comiso;
- la Convezione per la realizzazione del Programma di interventi stipulata il 17.04.2002 tra la Regione Siciliana ed il Comune di Comiso, per la realizzazione del programma di interventi per la costruzione dell'aeroporto civile di Comiso;
- i "Piani attuativi del trasporto, stradale, ferroviario, marittimo ed aereo", adottati dalla Regione Siciliana con Decreto del 17.11.2004, nei quali vengono individuati due sistemi integrati aeroportuali, quali quello della Sicilia occidentale (Palermo e Trapani) e quello della Sicilia orientale, (Catania e Comiso);
- il Protocollo d'intesa del 31.08.2010, tra il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia del Demanio, l'E.N.A.C., la Regione Siciliana e il Comune di Comiso per il trasferimento al demanio della Regione Siciliana delle aree costituenti l'ex aeroporto militare di Comiso;
- il Decreto Interministeriale, sottoscritto in data 14.12.2010 dal Ministro della Difesa, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 12.01.2011 (pubblicato in G.U.R.I. n. 48 del 28.02.2011), con il quale l'aeroporto di Comiso ha assunto lo status di *"Aeroporto Civile, aperto al traffico civile"*;
- la certificazione aeroportuale rilasciata in data 22.05.2013 alla società di gestione So.A.Co. e il decreto, di pari data, con cui l'E.N.A.C. ha formalizzato l'apertura al traffico commerciale dell'Aeroporto Civile di Comiso a far data dal 30.05.2013;

Considerato che l'Aeroporto Civile di Comiso rappresenta una infrastruttura del tutto nuova e diversa, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista giuridico, rispetto all'ex aeroporto militare (i cui resti infrastrutturali, peraltro, erano stati già inglobati all'interno della Base Nato, costruita agli inizi degli anni Ottanta, la quale, a sua volta, fu oggetto dell'iter di riconversione di cui sopra);

Richiamata la Deliberazione n. 104 del 12.04.2007, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Municipale, tra l'altro, stabiliva:

"- di intitolare l'Aeroporto di Comiso a "Pio La Torre", eventualmente da affiancare a un toponimo che faccia riferimento al territorio di Comiso;

- di dare atto che la presente delibera di intitolazione dell'aeroporto di Comiso a "Pio La Torre" ha valore di atto preliminare, necessario per la presentazione delle istanze di autorizzazione agli organi competenti ai sensi di legge, con la precisazione che la stessa diverrà atto definitivo solo in sede di presa d'atto da parte della Giunta del successivo rilascio del provvedimento da parte del Prefetto;";

Vista la nota prot. n. 0019883 del 08.06.2007 con la quale il Sindaco p.t. del Comune di Comiso richiedeva al Prefetto di Ragusa l'autorizzazione ad intitolare l'Aeroporto di Comiso a "Pio La Torre", trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria;

Richiamata l'autorizzazione prefettizia prot. 17862/Area II del 12.06.2008, assunta al protocollo generale del Comune di Comiso al n. 0023127 in data 17.06.2008, con la quale il Prefetto di Ragusa, acquisiti i pareri della Questura di Ragusa e della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale di Catania, autorizzava *"il Comune di Comiso ad intitolare l'Aeroporto ricadente in C.da Cannamellito, in "Aeroporto Pio La Torre" (Palermo 24.12.1927 – Palermo 30.04.1982)"*;

Visti:

1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 26.08.2008, immediatamente esecutiva, così come rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 01.09.2008, con la quale l'organo Collegiale revocava i punti 3 e 4 del corpo deliberante della sopra richiamata deliberazione giuntale n. 104 del 12.04.2007, relativamente alla intitolazione dell'Aeroporto di Comiso a Pio La Torre, ripristinando l'intitolazione dell'Aeroporto di Comiso in "Vincenzo Magliocco";
2. la nota prot. 0033776 del 02.10.2008 con la quale il Sindaco p.t. del Comune di Comiso comunicava al Prefetto di Ragusa di non voler procedere alla presa d'atto dell'autorizzazione prefettizia 17862/Area II del 12.06.2008, trasmettendo altresì la Deliberazione di G.M. di cui al capoverso che precede al fine di consentire l'emanazione degli atti necessari per permettere all'Ente di poter reintitolare l'Aeroporto di Comiso a Vincenzo Magliocco;
3. la nota prot. 27852/Gab. del 10.10.2008 il Prefetto di Ragusa, in risposta alla sopra riportata nota prot. 0033776 del 02.10.2008 del Comune, comunicava che *"in merito alla questione proposta non occorre alcuna autorizzazione da parte di questo UTG, atteso che l'art. 1 della legge n. 1188 del 23 giugno 1927, in materia di toponomastica, prevede l'autorizzazione del Prefetto nei casi di*

denominazione da attribuire a nuove strade e piazze pubbliche, nonché nel caso di monumento, lapide od altro ricordo permanente da dedicare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone decedute da almeno dieci anni.”;

4. la sentenza del T.A.R. - sezione staccata di Catania n. 01223/2012 (reg. prov. coll. del 10.05.2012) di rigetto del ricorso avverso la suddetta deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 26.08.2008 per l'insussistenza di violazioni sulle *regole del procedimento amministrativo di revoca* riguardante l'atto deliberativo in questione, assunto ad unico oggetto del giudizio ;

Dato atto che la summenzionata sequela di atti non faceva venir meno gli effetti dell'autorizzazione prefettizia 17862/Area II del 12.06.2008 relativa alla intitolazione dell'aeroporto a "Pio La Torre", non essendo stata mai revocata, avendo peraltro la stessa nota prefettizia prot. 27852/Gab. del 10.10.2008 declinato la propria incompetenza a valutare la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 01.09.2008 , operante la revoca del proprio pregresso atto;

Rilevato che:

1. la revoca è un atto amministrativo di 2° grado (avente ad oggetto, cioè, un precedente atto amministrativo), con cui è ritirato, con efficacia non retroattiva (ex nunc), un atto amministrativo "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*" (art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005);
2. la revoca è adottata dalla stessa autorità amministrativa che ha emesso l'atto da revocare, avvalendosi dello stesso procedimento utilizzato per l'assunzione dell'originario atto;
3. la revoca non ha efficacia retroattiva, per cui gli effetti dell'atto sono mantenuti ed hanno validità fino al momento in cui non intervenga la revoca;

Atteso che il sopradescritto procedimento non ha mai avuto luogo nei confronti della citata autorizzazione prefettizia prot. 17862/Area II del 12.06.2008, assunta al protocollo generale del Comune di Comiso al n. 0023127 in data 17.06.2008, ragion per cui essa non è stata mai revocata, permanendo così nella sua giuridica esistenza anche in relazione a quanto segue:

- l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti da parte dei comuni è subordinata all'autorizzazione del prefetto – che, rappresentando il Governo nell'ambito della provincia, è ritenuto l'organo più idoneo a conciliare le istanze delle collettività locali con l'interesse generale – udito il parere della deputazione di storia patria o, ove questa manchi, dalla società storica del luogo o della regione, ragion per cui l'amministrazione comunale deve presentare una richiesta al

prefetto, allegando la delibera della giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, la planimetria dell'area che si intende dedicare;

- con circolare n. 7 del 29 giugno 1981 il Ministro dell'Interno aveva ritenuto necessario estendere in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale riconosciutogli, in quanto esso si sostanziava sulla base delle legittime valutazioni inerenti all'opportunità politica legata all'intestazione di vie, piazze, eccetera a soggetti di indubbia morale del passato, anche in considerazione dei possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti nella pubblica opinione;
- con tale circolare n. 7 del 29 giugno 1981 il Ministro dell'Interno aveva convenuto su quanto sostenuto da autorevole dottrina ovverossia che la citata valutazione non può che competere a quegli organi istituzionalmente investiti della tutela dell'ordine pubblico e non può, certo, essere rimessa per motivi di imparzialità agli organi comunali e nemmeno al sindaco, **in quanto, nella persona del sindaco si verrebbe a creare un conflitto di interessi tra il sindaco – ufficiale di Governo – e il sindaco – capo dell'amministrazione comunale – al quale spetta la promozione dell'intestazione stessa;**
- successivamente, il sempre più frequente ricorso alla deroga aveva indotto il Ministero dell'Interno a delegare ai prefetti con DM 25 settembre 1992, allegato alla circolare MIACEL n.18/1992, a decorrere dal primo gennaio 1993, la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1188 del 23 giugno 1927 per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, ragion per cui la valutazione di merito è rimessa unicamente al potere prefettizio;

Evidenziato:

- **che** la disciplina normativa della fattispecie in oggetto trova sede nella legge 23 giugno 1927, n. 1188, già sopradescritta, il cui ambito di applicazione riguarda anche l'ipotesi di modifica dell'intitolazione di strade e piazze, posto che :
 - *“.....La materia della toponomastica e la funzione di denominazione di strade è stata mantenuta, nonostante la modifica dell'assetto costituzionale dei rapporti Stato ed enti locali, nella competenza generale dello Stato, in quanto vengono in rilievo aspetti storico, culturali o di rispetto dell'ordine pubblico affidati alle cure delle amministrazioni statali.*
 - ***Pertanto, qualsiasi modificazione nella denominazione delle strade è soggetta ad autorizzazione ministeriale.....”** (cfr sentenza TAR Calabria 13 febbraio 2007 n.520);*
- **che** *“....dall'esegesi combinata delle disposizioni regolanti l'ambito della toponomastica si ricava che la stessa non può costituire materia a sé stante, essendo in essa convergenti aspetti inerenti ad interessi generali di vario tipo, alcuni dei quali tendenzialmente irriducibili alla dimensione localistica, che la fanno atteggiare piuttosto come settore trasversale a più materie, talchè in particolare, all'interesse dell'amministrazione comunale a denominare i siti in base alle esigenze sociali della collettività di riferimento, si affiancano i concorrenti interessi del Ministero dei Beni*

Culturali (solo in caso di modificazione dei vecchi toponimi) e del Ministero dell'Interno, diretti a tutelare rispettivamente gli aspetti relativi alla tradizione storica ed alla cultura delle popolazioni e dei luoghi, e quelli inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002 n. 6790);

- **che** "...*la funzione di intitolazione delle strade e delle piazze, cui è preposta ogni amministrazione comunale comporta valutazioni che ineriscono al sentimento civile delle diverse comunità locali, delle quali sono esclusivi portatori gli enti esponenziali delle stesse e che, comunque, devono essere temperate con gli aspetti di carattere storico, culturale o semplicemente relativi al rispetto dell'ordine pubblico, affidati alla cura delle competenti amministrazioni statali. Tanto al fine di evitare che in sede locale possano essere intitolati luoghi pubblici a personaggi privi di rilevanza in rapporto alla storia ed alla cultura della comunità o addirittura pericolosi per l'ordinato svolgersi delle relazioni sociali. ...*";
- **che** "...*Tale assunto ha ricevuto puntuale conferma nell'art. 41, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, che ha ribadito che "L'attribuzione dei nomi (delle aree di circolazione, ndr.) deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili...."*;
- **che** "...*Ne consegue che l'invocato art. 1, comma 3, della Legge n. 59/1997, anziché costituire la norma abrogativa delle fonti da ultimo riportate, costituisce il supporto positivo per la loro sopravvivenza, atteso che alle lettere d) ed l) sottrae alla disciplina del conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, rispettivamente le materie della "tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico" e dello "ordine pubblico e sicurezza pubblica"*";

Considerato che per le superiori ragioni vi è la necessità di ricomporre ad unicità il procedimento amministrativo de quo sotto i termini dell'autorizzazione prefettizia prot. 17862/Area II del 12.06.2008, con cui il Prefetto di Ragusa, acquisiti i pareri della Questura di Ragusa e della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale di Catania, autorizzava "il Comune di Comiso ad intitolare l'Aeroporto ricadente in C.da Cannamellito, in "Aeroporto Pio La Torre" (Palermo 24.12.1927 – Palermo 30.04.1982)", all'uopo rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 1** (Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione) ed all'**art. 3 comma 1** (Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti) della **Legge 23 giugno 1927, n. 1188**;

Dato atto che al fine di completare il procedimento autorizzatorio sopradescritto ed ossequiare *l'autorizzazione ministeriale (rectius prefettizia) prot. 17862/Area II del 12.06.2008* è volontà dell'Amministrazione Comunale intitolare l'Aeroporto di Comiso a Pio La Torre :

- martire dell'antimafia e grande pacifista che proprio a Comiso fece segnare una delle tappe fondamentali del movimento internazionale per la pace;
- personalità di grandissima importanza che ha contribuito all'affermarsi di una identità e coscienza civile siciliana ispirata ai valori della legalità, della lotta alla mafia e del rifiuto della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti;
- medaglia d'oro al merito civile per essere stato, quale *“esponente politico fortemente impegnato nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, promotore della coraggiosa legge che ha determinato una innovativa strategia di contrasto alla mafia”*, nonché *“fulgido esempio di elevatissime virtù civiche e di rigore morale fondato sui più alti valori sociali spinti fino all'estremo sacrificio”*;

Vista la richiesta prot. 0015475 del 21.05.2014 con la quale il Sindaco di Comiso ha richiesto all'ENAC (Ente Nazione per l'Aviazione Civile) l'autorizzazione ad intitolare l'aeroporto civile di Comiso a “Pio La Torre”;

Vista l'Ordinanza dell'E.N.A.C. n. 01/2014 del 28.05.2014, acquisita al protocollo generale del Comune al numero 0016197 in data 29.05.2014), con cui la stessa Autorità Nazionale ha autorizzato *il Comune di Comiso a reintitolare l'Aeroporto di Comiso, già denominato “V. Magliocco”, a “Pio La Torre”*;

Visto il R.D.L. 10.5.1923, n. 1158, recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, rubricata “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

Quanto sopra premesso,

PROPONE

1. di richiamare ed approvare la premessa narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata e approvata;
2. di revocare per le superiori ragioni la deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 26.08.2008;
3. di intitolare per le superiori ragioni l'**Aeroporto Civile di Comiso a “Pio La Torre”**, giusta :
 - *autorizzazione della Prefettura di Ragusa prot. 17862/Area II del 12.08.2008* ;


- *ordinanza dell'E.N.A.C. n. 01 del 28.05.2014 (nota prot. 0056263/CCA del 28.05.2014);*
4. di dare atto che gli incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area 2 e dell'Area 6 provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. L.vo 267/2000 e per quanto di rispettiva competenza, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi quelli relativi alla fornitura di beni e servizi (inclusi interventi anche infrastrutturali presso l'aerostazione di proprietà comunale) per un ammontare complessivo non superiore a € 12.000,00, con imputazione sul Titolo IV – Spese per servizi conto terzi – della parte della Spesa dell'esercizio finanziario 2014, giusta contributi di cui:
- alla richiesta prot. 0014436 del 12.05.2014 inviata alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana e già concesso per un importo di € 5.000,00 giusta nota prot. 5521/Gab del 29.05.2014 (prot. Comune n. 0016320 del 29.05.2014);
 - alla richiesta prot. 0014433 del 12.05.2014 inviata alla Presidenza della Regione Siciliana, per un previsionale contributo di € 5.000,00;
 - alla richiesta prot. 0016218 del 29.05.2014 inviata al Presidente della So.A.Co. S.p.A., per un previsionale contributo di € 2.000,00,
- aventi destinazione vincolata alla realizzazione della cerimonia di intitolazione e di eventuali manifestazioni culturali collaterali all'evento, subordinando così l'adozione degli atti all'avvenuto ottenimento dei summenzionati contributi;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.vo 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa.

Comiso, **30 MAG. 2014**

Il Dirigente dell'Area 2

Dot. Fabio Mellilli



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.vo 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

Comiso, **30 MAG. 2014**

Il Dirigente dell'Area 6

Dot.ssa Giovanna Dacono



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Acquisiti :

- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.vo 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.vo 267/2000;

Ritenuto per le superiori ragioni di dover provvedere in merito;

Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

Presenti 4 (quattro)

Assenti 1 (uno)

Votanti 4 (quattro)

Voti favorevoli 4 (quattro)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare la premessa narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata e approvata;
2. di revocare per le superiori ragioni la deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 26.08.2008;
3. di intitolare per le superiori ragioni l'Aeroporto Civile di Comiso a "Pio La Torre", giusta :
 - *autorizzazione della Prefettura di Ragusa prot. 17862/Area II del 12.08.2008;*
 - *ordinanza dell'E.N.A.C. n. 01 del 28.05.2014 (nota prot. 0056263/CCA del 28.05.2014);*
4. di dare atto che gli incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area 2 e dell'Area 6 provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. L.vo 267/2000 e per quanto di rispettiva competenza, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi quelli relativi alla fornitura di beni e servizi (inclusi interventi anche infrastrutturali presso l'aerostazione di proprietà comunale) per un ammontare complessivo non superiore a € 12.000,00, con imputazione sul Titolo IV – Spese per servizi conto terzi – della parte della Spesa dell'esercizio finanziario 2014, giusta contributi di cui:
 - alla richiesta prot. 0014436 del 12.05.2014 inviata alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana e già concesso per un importo di € 5.000,00 giusta nota prot. 5521/Gab del 29.05.2014 (prot. Comune n. 0016320 del 29.05.2014);
 - alla richiesta prot. 0014433 del 12.05.2014 inviata alla Presidenza della Regione Siciliana, per un previsionale contributo di € 5.000,00;
 - alla richiesta prot. 0016218 del 29.05.2014 inviata al Presidente della So.A.Co. S.p.A., per un previsionale contributo di € 2.000,00,aventi destinazione vincolata alla realizzazione della cerimonia di intitolazione e di eventuali manifestazioni culturali collaterali all'evento, subordinando così l'adozione degli atti all'avvenuto ottenimento dei summenzionati contributi.

Successivamente:

Attesa l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di ricomporre ad unicità il procedimento amministrativo de quo sotto i termini dell'autorizzazione prefettizia prot. 17862/Area II del 12.06.2008;

Procedutosi con separata votazione resa ai sensi di legge, avente il seguente risultato :

Presenti 4 (quattro)

Assenti 1 (uno)

Votanti 4 (quattro)

Voti favorevoli 4 (quattro)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Spataro

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. ~~Edoardo~~ Antonino Maria

Referto di pubblicazione

Si dispone la pubblicazione

Comiso li 02/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 05 GIU, 2014 al 20 GIU 2014

registrata al n. _____ ;

Comiso li 05 GIU, 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Maccavento

Referto di avvenuta pubblicazione

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. _____,

all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, durante la quale sono/non sono

pervenute opposizioni

- _____
- _____

Comiso, li

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la deliberazione è divenuta esecutiva per:

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991;

dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991;

Comiso, li

02/06/2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Fortuna Antonino Maria